



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV) E I SOGGETTI GESTORI DI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove, addi.....del mese di.....in Farra di Soligo,
nella residenza comunale,

TRA:

– IL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (C.F. 00743360265) che interviene nel presente atto a mezzo della Sig.ra Pederiva Tamara ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 267/2000 nonché dello Statuto Comunale, esclusivamente e per conto nell'interesse del Comune medesimo;

E

– L'ISTITUZIONE SCOLASTICA la quale interviene nel presente atto a mezzo del legale rappresentante.....nato

ail.....residente

a.....viail quale dichiara di agire in qualità di legale rappresentante della Scuola d'Infanzia sita in questo Comune in via (C.F. E P.IVA.....);

PREMESSO che

l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato il 28.06.2006 un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici, sociali e soprattutto culturali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.

In particolare sono state ivi richiamate:

– le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di parità scolastica (L. 10.03.2000 n. 62) e istruzione (L. 28.03.2003 n. 53, D.Lgs 19.02.2004 n. 59, D.L. 07.09.2007 N. 147, D.P.R. 20.03.2009 n. 89);

– il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;

– la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni e cooperative di genitori e da altre istituzioni morali;

– la Legge Regionale del Veneto 13.04.2001 n. 11, art. 138 e 138/bis, e la L.R. n. 6 del 25.02.2005 art. 6, laddove sono definite le competenze dei Comuni per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico;

– la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia non statale paritaria in quanto assolve una domanda di servizio sociale che altrimenti gli enti locali interessati avrebbero dovuto comunque assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;

– l'intervento dell'Amministrazione Comunale, nello specifico, ha come obiettivo primario quello di agevolare l'adempimento dei compiti della famiglia, di garantire il pluralismo sancito dalla Costituzione e la libertà dei genitori di scegliere i contenuti formativi più aderenti alle loro attese educative, assicurando una adeguata ed uniforme qualità dei servizi nel territorio comunale;

– nella parte dispositiva il citato protocollo d'intesa ha altresì definito i principali contenuti del rapporto tra l'Ente Locale e la Scuola dell'Infanzia paritaria caratterizzato da collaborazione ed ha richiamato i principi di organizzazione e di gestione del servizio fondato sulla qualità pedagogica, sulla trasparenza, sulla economicità e sulla partecipazione dei soggetti "portatori di interesse": famiglie, personale e il Comune interessato.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

RILEVATO che:

– la Scuola dell'Infanzia "xxxxxxxxx" è in possesso del decreto ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000 prot. n. del e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;

– la suddetta Scuola è aperta a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola;

RILEVATO che, in relazione alle norme sopra riportate, il Comune e le locali Scuole dell'infanzia paritarie intendono ora formalizzare con apposita convenzione il loro rapporto di cooperazione;

TUTTO ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – VALIDITA' DELLE PREMESSE – Precisazione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA

E' diritto delle famiglie poter usufruire del servizio di scuola dell'infanzia per bambini dai tre ai sei anni. Nel territorio del Comune di Farra di Soligo detto servizio viene assicurato da una Scuola d'Infanzia Statale e tre Scuole dell'Infanzia non statali. Dette scuole d'infanzia non statali sono inserite nel sistema nazionale dell'istruzione in quanto "istituzioni scolastiche paritarie" ai sensi della Legge 62/2000 e in quanto tali sono un servizio pubblico.

Il Comune, in relazione alle competenze attribuite dalle norme in premessa richiamate, con la presente convenzione assicura alla Comunità locale, tramite le Istituzioni scolastiche in premessa indicate, lo svolgimento del servizio di scuola d'infanzia e si impegna per questo all'erogazione di contributi economici nella misura stabilita al successivo art. 9).

In relazione alla Legge 62/2000 sulla parità il gestore della scuola d'infanzia assicura di:

- a) svolgere il servizio nell'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di istruzione;
- b) redigere annualmente il POF nel quale siano esposti il progetto educativo, i principi dei servizi educativi, il livello minimo della qualità del servizio istituzionale, l'organizzazione interna, le modalità di controllo e di verifica del servizio;
- c) garantire e assicurare la partecipazione dei genitori mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee svolti in modo organico e permanente;
- d) svolgere il servizio in locali idonei e adeguati alla funzionalità del servizio, comunque in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità ed all'adeguatezza della struttura, delle attrezzature dei servizi, provvedendo alla loro costante manutenzione;
- e) di osservare i requisiti sulla professionalità del personale docente ed ausiliario, il quale è inquadrato ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, e ne assicura la formazione e l'aggiornamento permanente;
- f) di avvalersi di servizi amministrativi e gestionali svolti dalla FISM o da professionisti competenti;
- g) di impegnarsi a costituire gli organismi collegiali di partecipazione;
- h) assicurare la pubblicità del proprio bilancio annuale e dei principali atti di gestione della scuola;
- i) impegnarsi affinché le suddette condizioni sia costantemente mantenute ed osservate.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Scuola dell'Infanzia si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri.

Gli immobili sede della Scuola dell'Infanzia sono di proprietà delle Istituzioni scolastiche indicate in premessa.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

La Scuola accoglie bambini di età prevista dalle disposizioni di legge in vigore per il sistema scolastico nazionale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, inclusi i portatori di handicap, le cui famiglie accettino il Progetto Educativo della Scuola.

Le procedure di iscrizione e di frequenza sono stabilite autonomamente dalla Scuola, nel rispetto della normativa in vigore. Per l'iscrizione la Scuola è tenuta a dare priorità ai bambini residenti nel Comune, con preferenza per quelli residenti nella zona dove ha sede la Scuola e precisamente:

- con preferenza per gli alunni residenti nella frazione di Col San Martino per la Scuola “San Martino” e “Centro Infanzia Bimbibelli”
- con preferenza per gli alunni residenti nella frazione di Soligo per la Scuola “C. Brandolini”

Tale preferenza si giustifica anche per dare adeguata e necessaria razionalità al servizio di trasporto.

La Scuola adotterà un calendario scolastico che assicuri il funzionamento delle stesse tenuto conto del periodo richiesto dalla normativa statale e dal calendario regionale.

ARTICOLO 4 – PERSONALE

Il numero dei bambini iscritti deve osservare, per quanto riguarda la composizione delle sezioni, le disposizioni applicate dal sistema scolastico nazionale anche nel caso di presenza di bambini portatori di handicap.

In ogni sezione deve essere presente almeno un insegnante abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni. Il trattamento del personale dipendente fa riferimento al contratto di lavoro FISM, che le Scuole si impegnano a rispettare.

ARTICOLO 5 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La Scuola si impegna ad assicurare alle famiglie l'accesso al servizio scolastico nei modi e nei tempi che la Scuola stessa provvederà a regolamentare prima dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare sono costituiti gli organismi di partecipazione ai sensi dell'art. 4 punto c) della Legge 62/2000 sulla parità.

ARTICOLO 6 – RAPPORTO CON I SERVIZI DEL TERRITORIO – BAMBINI DISABILI – CASI SOCIALI

Ai fini della piena esplicazione della funzione educativa la Scuola, nei casi di necessità e non solo, è tenuta a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio anche per la realizzazione di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio, l'intercultura e l'integrazione scolastica. Per l'inserimento dei bambini disabili si fa riferimento alle norme in vigore.

ARTICOLO 7 – QUOTE ASSOCIATIVE O RETTE

Le famiglie dei bambini sono tenute a concorrere alla spesa con il versamento di una retta o quota associativa mensile.

La Scuola è autonoma nella determinazione della quota di iscrizione e della retta di frequenza dei bambini.

Le rette, le quote associative e le tariffe dei servizi devono essere calcolati sulla base dei dati del bilancio della scuola e devono tenere conto dell'intervento economico del Comune nonché dei contributi regionali e ministeriali assegnati.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI DEL COMUNE.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare all'Ente gestore della Scuola un contributo annuale secondo le modalità del presente articolo. L'erogazione ha lo scopo di contribuire alle spese di funzionamento della Scuola stessa come definite nell'art. 6 della L.R. 6/2005 e, quindi, di favorire il contenimento delle rette a carico delle famiglie.

L'ammontare della contribuzione complessivamente erogata dal Comune alle tre Scuole viene definito per ogni anno solare dall'Amministrazione Comunale in base alle disponibilità finanziarie.

L'importo è destinato alla parziale copertura delle spese che le Scuole sostengono per il personale, per le refezioni e per il materiale didattico.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Il riparto del contributo tra le tre Scuole d'Infanzia presenti nel territorio avverrà in percentuale sul numero di bambini iscritti e frequentanti la Scuola e residenti nel Comune.

L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) stipula della presente convenzione;
- b) presentazione del prospetto annuale del numero delle sezioni e specifica degli alunni residenti e frequentanti la Scuola;
- c) presentazione entro il 31 ottobre di ciascun anno del bilancio consuntivo relativo all'anno scolastico concluso e del bilancio preventivo per l'anno scolastico iniziato.

L'erogazione delle somme di cui sopra avverrà con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 9 – TRASPORTO SCOLASTICO

L'Amministrazione Comunale si riserva di assicurare il servizio di trasporto scolastico a favore dei bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia paritarie, laddove richiesto e compatibilmente con le esigenze complessive del servizio medesimo. La Scuola dell'Infanzia convenzionata metterà a disposizione il personale per l'accompagnamento. L'orario sarà concordato con l'Amministrazione Comunale.

Il canone per il servizio di trasporto a mezzo scuolabus è dovuto dagli utenti direttamente al Comune.

ARTICOLO 10 – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA

Si premette che le Scuole godono della loro piena autonomia gestionale assicurata dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica e dal DPR 275/1999 (sull'autonomia delle istituzioni scolastiche).

La partecipazione del Comune alla gestione della Scuola è finalizzata a favorire, in clima di reciproca collaborazione, l'erogazione del servizio educativo dell'infanzia.

La partecipazione comunale si concretizza:

- a) nell'acquisizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- b) nella periodica verifica di mantenimento delle condizioni di efficiente e regolare operatività della Scuola.

Rispetto a quanto sopra l'Amministrazione Comunale può chiedere relazioni, visionare documenti, interloquire con il legale rappresentante della scuola, esprimendo valutazioni e suggerimenti.

Il Sindaco può chiedere al legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica di partecipare, anche a mezzo di un suo delegato, alle riunioni dell'organo amministrativo o di gestione della Scuola stessa, quando siano trattati argomenti di gestione che attengano a questioni di interesse del Comune come esposte nella presente convenzione.

ARTICOLO 11 – VALIDITA' CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità a partire dall'A.S. 2019/2020 e fino alla fine dell'A.S. 2023/2024.

Le parti potranno recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di mesi tre in presenza di cause gravi quali interventi legislativi che modifichino sostanzialmente la struttura delle istituzioni scolastiche.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge comporta l'automatica variante delle parti della presente convenzione, che con essere fossero in contrasto.

ARTICOLO 12 – EVENTUALI INADEMPIENZE. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini per la rimozione.

Il permanere di gravi inadempienze e qualunque altra controversia dovesse insorgere tra i contraenti in ordine alla interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, saranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, i primi due da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i suddetti due.

ARTICOLO 13 – SPESE

Le spese occorrenti per la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico in giusta metà a ciascuna delle parti concorrenti.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

La registrazione avverrà solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e art. 10 parte seconda della tariffa del DPR 26.04.1986 n. 131, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

Letto, approvato e sottoscritto
per il Comune
per la Scuola